



## Il regolamento europeo REACH

(**R**egistration, **E**valuation and **A**uthorization of **C**hemicals)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E  
DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006  
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la  
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce  
un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva  
1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio  
e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la  
direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione  
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 396 del 30 dicembre 2006)



## Sommario

1. Che cosa regola, finalità e portata
2. I soggetti interessati e loro definizione
3. I soggetti nelle aziende galvaniche e gli scenari di esposizione
4. Cosa devono fare le aziende galvaniche



## 1. Che cosa regola, finalità e portata

### Che cosa regola

La produzione e l'uso, nel senso più ampio, su tutto il territorio della Comunità Europea delle sostanze chimiche "Classificate Pericolose", non regolamentate da specifiche direttive o regolamenti della CE



### Finalità e portata (Art. 1)

1  
Ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente

2  
Stabilisce disposizioni riguardanti le sostanze e i preparati definiti nell'articolo 3 ( fabbricazione, immissione sul mercato o uso di tali sostanze, in quanto tali o come componenti di preparati o articoli, e all'immissione sul mercato di preparati).

3  
Si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l'obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all'ambiente. **Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione.**



## 2. I soggetti interessati e loro definizione


### Definizioni Art. 3

- |  |   |
|--|---|
| 1) Sostanza                                  | 19) Autorità competente                             |
| 2) Preparato                                 | 24) Uso   |
| 3) Articolo                                  | 25) Uso proprio del dichiarante                     |
| 4) Produttore di un articolo                 | 26) Uso identificato                                |
| 7) Dichiarante:                              | 31) Restrizione                                     |
| 8) Fabbricazione                             | 32) Fornitore di una sostanza o di un preparato     |
| 9) Fabbricante:                              | 33) Fornitore di un articolo                        |
| 10) Importazione                             | 34) Destinatario di una sostanza o di un preparato: |
| 11) Importatore                              | 35) Destinatario di un articolo                     |
| 12) Immissione sul mercato                   | 36) PMI   |
| 13) Utilizzatore a valle                     | 37) Scenario d'esposizione                          |
| 14) Distributore                             | 38) Categoria d'uso e d'esposizione                 |
| 15) Sostanza intermedia                      | 39) Sostanza presente in natura                     |
| 16) Sito                                     | 40) Sostanza non modificata chimicamente            |
| 17) Attori della catena d'approvvigionamento | 41) Lega  |



### Soggetti

- |   |   |
|---|---|
| Sostanze (1)                              | Fabbricante (9)                                     |
| Preparato (2)                             | Importatore (11)                                    |
| Articoli (3)                              | Dichiarante (7)                                     |
| Sostanza intermedia (15)                  | Utilizzatore a valle (13)                           |
| Sostanza presente in natura (39)          | Distributori (14)                                   |
| Sostanza non modificata chimicamente (40) | Consumatori (13)                                    |
| Lega (41)                                 | Attori della catena d'approvvigionamento (17)       |
|   | Fornitore di una sostanza o di un preparato (32)    |
|   | Fornitore di un articolo (33)                       |
|   | Destinatario di una sostanza o di un preparato (34) |
|   | Destinatario di un articolo (35)                    |



### 3. I soggetti nelle aziende galvaniche e gli scenari d'esposizione





### Gli scenari d'esposizione, categoria d'uso e di esposizione

*Tra le prescrizioni del REACH per i produttori di **formulati** c'è la redazione della SDS (scheda dati di sicurezza) che deve essere fornita all'utilizzatore a valle prima della fornitura o con la prima fornitura del preparato e successivamente ad ogni revisione*



L'azienda galvanica essendo un “**produttore di formulati per proprio utilizzo**” non ha l'obbligo della redazione della SDS per il REACH. Però **deve** effettuare la “**Classificazione dei propri bagni galvanici, degli eventuali reagenti per gli impianti di trattamento dei reflui liquidi ed aeriformi e dei rifiuti pericolosi**” per:

1. predisporre le etichette dei contenitori o dei serbatoi;
2. predisporre la scelta della segnaletica di pericolo;
3. la classificazione ADR dei rifiuti;
4. la scelta dei DPI (dispositivi di protezione individuale);



5. l'individuazione della formazione specifica dei lavoratori esposti;
  
6. la "Valutazione dei rischi specifici: da agenti cancerogeni, da agenti chimici e dalle atmosfere esplosive (atex)" negli ambienti di lavoro della propria azienda in cui sono utilizzati sostanze, preparati, polimeri e leghe "classificati pericolose" e non pericolose che generano sostanze pericolose nel loro utilizzo, prescritta dal D.Lgs. 626/1994 e s.m.i. Per poter fare tale valutazione il DL (datore di lavoro) e il SSP (servizio di prevenzione e protezione) devono disporre le SDS di tutti i prodotti chimici impiegati al fini di poter valutare gli Scenari d'esposizione o le categorie d'uso e d'esposizione. Nella sezione 15 la SDS contiene tutte le informazioni per l'etichettatura dei contenitori per la sostanza, per il prodotto o per l'articolo classificati pericolosi.



#### 4. Cosa devono fare le aziende galvaniche

**Individuazione del dove, quanto, come e quando le sostanze, i preparati e gli articoli classificati pericolosi la fanno da padroni**

*Il regolamento Reach, il D.Lgs. 626/1994 e s.m.i., il Codice Ambientale o D.L. 152/2006 e altre norme vigenti interagiscono tra loro.*

*Esse condizionano fortemente il Legale Rappresentante di un'azienda galvanica (di seguito denominato Galvanico).*

*Per evitare conseguenze, anche pesanti, per inadempienza alle prescrizioni delle norme obbligatorie sopra richiamate è bene che il Galvanico abbia a sua disposizione, per la sua azienda, almeno le seguenti informazioni:*



**Le informazioni indispensabili per una corretta gestione dell'attività lavorativa sono le seguenti:**

1. Il censimento delle sostanze, dei preparati e degli articoli acquistati, dei propri bagni, dei reagenti utilizzati negli impianti di trattamento degli effluenti liquidi (acque reflue) e aeriformi (emissioni gassose) e dei propri rifiuti
2. Il censimento dei vari impianti presenti nella propria azienda
3. L'analisi dei propri impianti: funzionalità, gestione, manutenzione e pulizia
4. La gestione dei depositi delle sostanze, dei preparati e degli articoli acquistati, dei propri bagni e dei reagenti utilizzati negli impianti di trattamento dei reflui
5. La gestione dei depositi dei rifiuti speciali e speciali pericolosi
6. Le procedure degli interventi di bonifica e la classificazione dei rifiuti che ne derivano per lo sversamento di sostanze, preparati e bagni
7. La stima della quantità di rifiuti prodotti per unità di massa o di volume di liquidi o solidi sversati



**La classificazione dei preparati (bagni, ecc.) prodotti in azienda, dei reflui emessi dagli impianti e dei rifiuti**

*La classificazione dei preparati (bagni, ecc.) prodotti in azienda, dei reflui emessi dagli impianti e dei rifiuti come già visto nel paragrafo "3.2 Gli scenari d'esposizione, categoria d'uso e d'esposizione" è fondamentale per il Galvanico al fine di:*

1. effettuare la valutazione dei rischi;
2. individuare le norme obbligatorie (leggi, decreti, ecc.) nel cui campo d'applicazione rientra la propria azienda per assolvere le rispettive prescrizioni.



I criteri previsti per definire il campo d'applicazione di tali norme si basano su una o più condizioni necessarie che nel caso del REACH è la "Pericolosità" delle sostanze, dei preparati e degli articoli pericolosi mentre le diverse prescrizioni si basano sulla "Magnitudo" del sito produttivo, legata alle quantità in peso, dette soglie.

*Una sostanza è classificata pericolosa per l'uomo e/o l'ambiente se presenta determinate proprietà individuate e quantificate mediante test standardizzati, norme tecniche armonizzate, definite dagli specifici organi tecnici della comunità europea o di organismi mondiali.*

*Un prodotto o un articolo è classificato pericoloso con gli stessi test validi per le sostanze o con criteri definiti convenzionali che si basano sulla concentrazione, espressa in % p/p per lo stato solido e lo stato liquido e in % v/v per lo stato gassoso, di ogni componente classificato come sostanza pericolosa.*



**Le categorie di pericolosità sono:**

**Categorie di pericolo per la salute**

1	Altamente tossico	T+
2	Tossico	T
3	Nocivo	Xn
4	Corrosivo	C
5	Irritante	Xi
6	Cancerogeno categoria 1	Carc.Cat.1
7	Cancerogeno categoria 2	Carc.Cat.2
8	Cancerogeno categoria 3	Carc.Cat.2
9	Mutageno categoria 1	Muta.Cat.1
10	Mutageno categoria 2	Muta.Cat.1
11	Mutageno categoria 3	Muta.Cat.1
12	Tossico per la riproduzione, sviluppo categoria 1	Repr.Cat.1
	Tossico per la riproduzione, fertilità categoria 1	Repr.Cat.1
13	Tossico per la riproduzione, sviluppo categoria 2	Repr. Cat.2
	Tossico per la riproduzione, fertilità categoria 2	Repr. Cat.2
14	Tossico per la riproduzione, sviluppo categoria 3	Repr. Cat.3
	Tossico per la riproduzione, fertilità categoria 3	Repr. Cat.3





*Le categorie di pericolo sono (segue):*

**Categorie di pericolo di tipo infortunistico**

14 Esplosivo	E
15 Altamente infiammabile	F+
16 Facilmente infiammabile	F
17 Infiammabile	
18 Ossidante	O



***Norme obbligatorie che interessano il Galvanico, i cui campi d'applicazione sono legati alla presenza di sostanze pericolose e alla quantità, sono:***

**1 VIA**

**2 IPPC - AIA**

**3 RISCHI D'INCIDENTI RILEVANTI**

**4 NORME IN MATERIA AMBIENTALE E/O CODICE AMBIENTALE**

**5 REGOLAMENTO ADR/RID 2007**

**6 D.LGS 626/1994 E S.M.I DECRETO LEGISLATIVO 19.09.1994, N. 626**



### Individuazione delle norme in cui rientra la propria attività

*Il Galvanico, dopo aver acquisito i dati ed effettuato la classificazione come sopra esposto, deve individuare le norme obbligatorie generali e specifiche che riguardano la propria attività.*

*L'operazione è strettamente legata:*

1. ai cicli produttivi: impianti (quantità) e bagni (composizione);
2. agli impianti di trattamento delle emissioni liquide ed aeriformi;
3. alle capacità dei depositi delle sostanze, preparati, articoli e reagenti;
4. alle capacità dei depositi temporanei dei rifiuti speciali e speciali pericolosi.



**Cambiare la modalità di gestione dei depositi e l'aumento della capacità produttiva di un impianto potrebbe comportare per un'azienda l'entrata nel campo di applicazione in una o più norme obbligatorie rispetto alle condizioni pre-modifica, con conseguenze economiche apprezzabili;**

### **Cambiare i prodotti utilizzati per i bagni galvanici comporta:**

- una nuova loro classificazione;
- una nuova valutazione dello scenario d'esposizione;
- l'eventuale comunicazione al fornitore del/dei preparato/i (utilizzatore a valle) del suo utilizzo se questo non è elencato tra quelli previsti nella SDS relativa/e;
- la comunicazione agli E.R. (enti responsabili) o all'Autorità competente;
- probabili interventi correttivi nella gestione degli impianti di trattamento delle emissioni liquide ed aeriformi;
- la revisione del DVR (documento della valuta dei rischi) per i titoli:  
TITOLO VI-BIS  
TITOLO VII  
TITOLO VII-BIS  
TITOLO VIII-BIS.



## Il galvanico ed il REACH

*Ai fini del REACH il Galvanico deve individuare tra quali soggetti e quali usi rientra per individuare quali prescrizioni deve adempiere. Questo lo stabilirà in funzione dell'approvvigionamento delle sostanze, preparati, articoli e reagenti classificati pericolosi utilizzati nella propria azienda.*

*I tipi di soggetti e d'uso sono quelli del capitolo 3 di seguito riportati:*

### 1. Soggetti:

- Utilizzatore a valle (Utilizzatore nell'esercizio delle sue attività industriali professionali e formulatore per uso proprio):
  - Destinataro di una sostanza o di un preparato;
  - Destinataro di un articolo
  - Destinataro di un articolo;
- Importatore;
- Dichiarante;
- Attori della catena d'approvvigionamento

### 2. Usi:

- Uso identificato;
- Uso proprio del dichiarante;



L'individuazione dei soggetti dipende dall'ubicazione del sito legale ed operativo dei fornitori rispetto al territorio della CE.

I casi previsti sono due:

1. ubicazione nel territorio CE, e
2. ubicazione fuori del territorio CE

Se tutti i fornitori rientrano nel primo caso il Galvanico è un solo soggetto definito Utilizzatore industriale o professionale.

Se uno o più fornitori rientrano nel secondo caso il Galvanico è un poli soggetto perché è un Utilizzatore industriale o professionale ed un importatore.



*Per l'importatore il REACH prevede prescrizioni differenziate in funzione delle quantità annuali importate e quindi immesse sul territorio CE, divise nelle seguente soglie:*

1. inferiori ad una tonnellata;
2. tra una e dieci tonnellate;
3. tra dieci e cento tonnellate;
4. tra cento e mille tonnellate;
5. superiore a mille tonnellate.

*La gestione di dette prescrizioni richiede il ricorso a persone qualificate almeno per la stesura del fascicolo tecnico della sostanza, preparato od articolo interessati.*


*La prima soglia, salvo disposizioni specifiche, non è soggetta ad autorizzazione (art. 6, comma 1).*

Le richieste di autorizzazione sono a titolo oneroso il cui assolvimento deve essere documentato ed allegato alla domanda. autorizzazione (art. 6, comma 4).



*L'uso non identificato dal produttore o dall'importatore da parte di un utilizzatore a valle è regolamentato dal REACH che prescrive per quest'ultimo:*

1. la comunicazione al fornitore del proprio uso e i possibili scenari d'esposizione;
2. il non utilizzo del prodotto interessato per il proprio uso qualora nessuno degli attori a monte interessati non intendono modificare la propria autorizzazione per l'inserimento del nuovo uso.



*STUDIO  
CHIMICO  
DOTT. SANTO  
PALMERI*

***Via Airolo, 4  
20159 Milano  
Tel – Fax: 02 69 00 65 79  
e-mail: [palsan@tin.it](mailto:palsan@tin.it)***